



Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 892/2025

Oggetto: Richiesta di parere del Sindaco del Comune di ...omissis... concernente la conferibilità dell'incarico di componente del Consiglio di amministrazione di società in house ad un ex consigliere comunale.

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità con nota acquisita al prot. ANAC n. 21901 dell'11 febbraio 2025 - avente ad oggetto l'operatività del divieto posto dall'art. 7, comma 2, lett. d) d.lgs. n. 39/2013 nei confronti di un ex consigliere comunale, cessato dalla carica da meno di due anni, che il Comune di ...omissis... intende designare quale componente del Consiglio di amministrazione della ...omissis... - si rappresenta quanto segue.

Il Comune di ...omissis... registra una popolazione superiore ai 15000 abitanti. Pertanto, la carica di consigliere comunale, già rivestita dal soggetto interessato, sarebbe soggetta al divieto stabilito dall'art. 7, comma 2, lett. d) d.lgs. n. 39/2013, in base al quale "[...] *A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico [...] non possono essere conferiti: [...] d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione*".

Tuttavia, preme segnalare che, nelle more del rilascio del presente parere, la legge n. 15/2025 ha abrogato tale fattispecie di inconferibilità. Quest'ultima, dunque, non risulta più applicabile agli incarichi attribuiti successivamente al 25 febbraio 2025, data dell'entrata in vigore della legge abrogativa.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 26 marzo 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Formato digitalmente